

CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' E PROGETTI PER L'ATTUAZIONE DELLA DGR N. 289 DEL 15 GIUGNO 2023 "PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL FONDO NAZIONALE INCLUSIONE DISABILITÀ IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO DECRETO 29 LUGLIO 2022."

TRA

Il Comune di Colferro (C.F 02850240587), in qualità di Comune capofila del Distretto Sociosanitario RM 5.6 rappresentato dal sottoscrittore della presente convenzione in qualità di legale rappresentante con sede legale in Piazza Italia, 1, 00034 Colferro (RM) (di seguito "Amministrazione titolare")

E

La Società _____ (C.F _____), rappresentato dal sottoscrittore della presente convenzione in qualità di legale rappresentante con sede legale in _____, n. ____, _____ (____) (di seguito "Soggetto gestore")

Di seguito indicate anche come "parti

Premesso che

- con Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse finalizzata al coinvolgimento di Enti del Terzo Settore, approvato con Determinazione dirigenziale n _____ del _____, è stato avviato il percorso per l'individuazione di un partner per la co-progettazione degli interventi previsti dal Fondo Nazionale Inclusion e Disabilità in favore delle persone con disturbo dello spettro autistico (Decreto 29 Luglio 2022 – DGR n. 289/2023).
- con successiva Determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stato individuato come partner di progetto " _____", con sede a _____, in Via _____ C.F./P.I. _____ (Prot. n _____ del _____);

Visti

l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;

la legge n. 241/1990 e ss. mm.;

il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 119;

DPCM 30 marzo 2001;

la Legge delega n. 106/2016 di Riforma del Terzo settore, il D. Lgs 112/2017 e il D. Lgs.117/2017;

la Delibera ANAC 20 gennaio 2016, n. 32 recante "Linee Guida per l'affidamento di servizi a Enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali";

il D.M. 72/2021 "Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55 e 57 del D. Lgs n.117/2017";

Si conviene e stipula quanto segue

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si intendono integralmente richiamate.

Art. 1 (Oggetto della Convenzione)

Oggetto della presente convenzione è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nella propria Proposta progettuale, positivamente valutata dalla Commissione, in relazione al Documento progettuale posto a base della procedura ad evidenza pubblica e come congiuntamente declinata all'interno del Tavolo di co-progettazione. A tale ultimo proposito, il documento finale ottenuto dalla co-progettazione tra le parti è allegato alla presente Convenzione "Progetto Attuativo" per farne parte integrante e sostanziale.

Il soggetto gestore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività co-progettate con il Distretto Sociosanitario siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

In ragione di quanto precede, il Soggetto gestore assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dal Progetto definitivo, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art.2 (Disciplina del rapporto)

Il Soggetto gestore dichiara di conoscere la normativa di cui all'Avviso Pubblico di riferimento e, in particolare, la normativa di riferimento e si impegna a rispettarla integralmente. I compiti e le attività

oggetto della Convenzione sono meglio dettagliati nel Progetto Attuativo declinato all'interno del Tavolo di co-progettazione e allegato alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

Il soggetto gestore è responsabile della programmazione e dello svolgimento delle attività proposte in sede di espletamento della procedura.

Il Distretto Sociosanitario garantirà il coordinamento con gli uffici che devono interagire con il Soggetto gestore per il buon andamento del progetto nonché il monitoraggio delle attività oggetto della presente convenzione. Il soggetto gestore si impegna a comunicare eventuali esigenze sopravvenute al Responsabile del presente Procedimento o a suo referente.

Art.3 (Durata della Convenzione)

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2025. Le parti si impegnano sin d'ora ad accettare senza riserva alcuna eventuali modifiche della convenzione che dovessero rendersi necessarie a causa di disposizioni normative a cui l'Ente dovrà attenersi. Il Soggetto gestore s'impegna a dare inizio alla realizzazione del progetto finanziato entro e non oltre i 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. Il Soggetto gestore s'impegna, altresì, ad attuare e ultimare tutte le operazioni nei tempi previsti nella proposta presentata, che non potranno superare il 31/12/2025.

Il termine delle attività potrà essere prorogato solo a seguito di specifiche indicazioni in merito da parte della Regione Lazio.

Art. 4 (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

Le risorse umane impiegate nelle attività sono quelle indicate nel Progetto Attuativo, quale risultanza del Documento progettuale, con eventuali modifiche presentate in proposta progettuale approvate nel tavolo di co-progettazione. Il personale del Soggetto gestore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato. Il Responsabile-Coordiatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di co progettazione sarà il Dott. _____, oltre al legale rappresentante del Soggetto gestore, referente per i rapporti, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto gestore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia. Il Soggetto gestore si impegna a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il Referente e/o Responsabile del Progetto, con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae. Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in

armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art.5 - Assicurazioni

Il soggetto gestore assume ogni responsabilità sia civile sia penale derivatagli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione. In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici, provvedono alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione. Gli stessi sono responsabili civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Distretto Sociosanitario è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione. Il Soggetto gestore deposita, pertanto, idonea copertura assicurativa della RCT ed RCO obbligatoria, per l'intero periodo di validità del rapporto

- Polizza RCT/RCO n. _____ rilasciata dalla compagnia assicurativa _____. con scadenza ___/___/_____ (rinnovabile).

Il Soggetto gestore garantisce che gli operatori adibiti alle varie attività sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civili verso terzi. Il Distretto Sociosanitario non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalle attività connesse alla realizzazione delle attività di cui al presente accordo.

Art.6 (Informazione e pubblicità)

Il Soggetto gestore è tenuto a rendere riconoscibile il sostegno dell'Amministrazione titolare all'attuazione del progetto, secondo le modalità e i termini stabiliti all'uopo nella presente Convenzione. In particolare, durante l'attuazione del programma di interventi, il beneficiario è tenuto ad informare il pubblico sul sostegno ottenuto dall'Amministrazione titolare: fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, e evidenziando il sostegno economico ricevuto dall'Amministrazione titolare. Inoltre, il beneficiario garantirà che i destinatari e i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento: qualsiasi documento o supporto utilizzato per il pubblico, oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, dovrà contenere una dichiarazione da cui risulti che tutte le attività comprese nel programma sono state finanziate grazie all'Amministrazione titolare. Tutti gli interventi informativi e promozionali rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari e al pubblico dovranno quindi essere obbligatoriamente elaborati e realizzati osservando le prescrizioni di cui al presente articolo.

Art. 7 - Impegni del Soggetto gestore

Nella realizzazione del progetto di cui alla presente Convenzione, il Soggetto gestore si impegna ad operare nel pieno rispetto degli obblighi di legge. In particolare, si impegna a svolgere le attività progettuali e a fornire la documentazione richiesta dal Distretto Sociosanitario.

Si impegna inoltre a:

- attuare gli interventi e le azioni nelle forme e nei modi indicati nel Progetto attuativo allegato alla presente Convenzione (Allegato A);
- partecipare, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, alle riunioni del Tavolo di Co-progettazione di confronto/monitoraggio delle attività poste in essere, ovvero relative alla riapertura dello stesso per apportare qualora se ne ravvisi la necessità modifiche o rimodulazioni del progetto attuativo;
- trasmettere al Distretto Sociosanitario tutta la documentazione amministrativa/contabile delle attività svolte secondo quanto riportato nel progetto attuativo.
- adempiere alle eventuali ulteriori richieste di documentazione, dati ed informazioni da parte del Distretto Sociosanitario e finalizzate alla corretta rendicontazione dell'iniziativa;
- osservare, in qualità di datore di lavoro, tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti leggi o dai contratti di lavoro in relazione al personale impegnato nelle attività, compresi quelli in materia di previdenza, assistenza, sicurezza, tutela delle condizioni di lavoro ed assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi e contro gli infortuni sul lavoro, esonerando espressamente il Distretto Sociosanitario da ogni e qualunque responsabilità in tal senso. Nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il Distretto Sociosanitario, restando quindi ad esclusivo carico del soggetto gestore tutti gli oneri relativi alla gestione del rapporto di lavoro con il personale impiegato nelle attività;
- rispettare le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999;
- tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione;
- fornire al Distretto Sociosanitario le informazioni richieste per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni;
- condividere con il Distretto Sociosanitario il materiale predisposto per la realizzazione delle attività (brochure, sito web, pubblicazioni, pieghevoli, manifesti, ecc.) utilizzando i loghi specifici riferiti al progetto;

- conservare la documentazione amministrativo contabile relativa al progetto, in originale, per dieci anni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2220 del codice civile;
- garantire, in caso di necessità, la sostituzione degli operatori impiegati con altri di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il Distretto Sociosanitario. Tutto il personale svolgerà con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione;
- fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, a riferire tempestivamente al Distretto Sociosanitario ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;
- inserire nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del servizio, la clausola che obbliga il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al precedente comma;
- dare comunicazione tempestiva al Distretto Sociosanitario e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti del Presidente dell'ODV o degli organi sociali. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione della Convenzione e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa della convenzione stessa, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori del Distretto Sociosanitario che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione della convenzione, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 317 del Codice Penale.

Art. 7 - Impegni del Distretto Sociosanitario

Il Distretto Sociosanitario si impegna a svolgere tutte le funzioni come definite nel Progetto attuativo allegato (Allegato A), con particolare riguardo:

- a collaborare con il Partner ai fini della buona riuscita del progetto, mettendo a disposizione un Referente per il coordinamento, le attività di monitoraggio e di rendicontazione fisica, procedurale ed economica;
- ad organizzare sistematici momenti di verifica e riflessione sull'attuazione del servizio e sulle eventuali difficoltà incontrate;
- a rimborsare al Partner le spese come definite nel Progetto attuativo allegato alla presente Convenzione secondo le modalità definite all'art. 8;

- a rendicontare le attività del progetto.

Art.8 - Risorse finanziarie e modalità di erogazione

Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso, il Distretto Sociosanitario metterà a disposizione dei Soggetti gestori un contributo economico complessivo di **€ 132.231,17** a copertura di tutte le spese ammissibili specificate nel presente documento. Si precisa che l'importo corrispondente di cui sopra costituisce il massimo importo erogabile dall'Amministrazione procedente e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

La contribuzione economica verrà erogata in base alle seguenti fasi:

- a) Anticipo (pari al 35% del contributo assegnato), previa comunicazione dell'effettivo avvio delle attività da parte del soggetto gestore;
- b) Primo acconto, pari al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo relativo al primo trimestre di attività;
- c) Saldo finale, il restante 30%, a consuntivo su presentazione di apposite note di addebito, complete della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento.

Resta inteso che l'ammontare del contributo, debitamente rendicontato, messo a disposizione dall'Amministrazione è comprensivo di tutti gli oneri stabiliti in sede di Accordo/Convenzione con il Distretto Sociosanitario per la realizzazione delle attività progettuali.

Art. 9 - Modalità di rendicontazione della spesa

Di seguito si presenta un indice di massima per la rendicontazione da presentare al Distretto Sociosanitario a supporto delle spese sostenute:

- Identità dei partners (pa... e Associazione);
- Valori e finalità che hanno ispirato la collaborazione;
- Progetto condiviso;
- Beneficiari del progetto;
- Modello organizzativo adottato;
- Stakeholders;
- Risultati sociali raggiunti;
- Risultati economici raggiunti (spese sostenute, ecc.);

- Valore aggiunto (ad esempio, esperienza acquisita dai volontari, beni ottenuti con l'attività, donazioni o contributi non previsti, riscontro pubblico sui mezzi di comunicazione o nei rapporti con la cittadinanza);
- Proposte per il prosieguo dell'attività ed azioni di miglioramento.

Art.10 - Ulteriori risorse messe a disposizione dalle parti

Il Distretto Sociosanitario RM 5.6 mette a disposizione per l'intera durata della Convenzione, oltre alle risorse finanziarie di cui al precedente punto 8, la propria struttura tecnica, amministrativa e sociale per collaborare nella co-gestione del progetto, nonché nel monitoraggio e verifica dello stesso, ai fini del miglior raggiungimento degli obiettivi. Il Soggetto gestore, per il medesimo periodo, mette inoltre a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi) e umane (personale dipendente e/o prestatori d'opera, operanti a qualunque titolo), individuate nel progetto attuativo. I profili professionali impiegati nelle attività sono quelli individuati nel progetto attuativo. Il Soggetto gestore risponde dell'operato del personale messo a disposizione per la realizzazione delle attività progettuali e operante a qualunque titolo nelle attività.

Art. 11 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010 e ss.mm. il Partner assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto. Dovrà pertanto comunicare il numero di C/C dedicato e i nominativi di chi è abilitato ad operarvi. L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. Il Partner si impegna infine sin d'ora a comunicare tempestivamente, in forma scritta, eventuali variazioni dei dati trasmessi.

Art.12 - Monitoraggio delle attività oggetto della Convenzione

L'Amministrazione titolare assicura il monitoraggio sulle attività svolte dal Soggetto gestore attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del Soggetto gestore, il quale si impegna ad apportare le variazioni richieste. A tal proposito, le Parti danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm. Il soggetto gestore con cadenza trimestrale procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che il Distretto Sociosanitario potrà svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del Codice del Terzo Settore. L'Amministrazione titolare si riserva, in qualsiasi momento,

di effettuare, mediante i propri uffici, verifiche e controlli atti ad accertare il rispetto degli obblighi contrattuali in materia di lavoro tipico e/o atipico nonché il regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione. A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, il soggetto gestore presenterà entro e non oltre 30 giorni una relazione conclusiva, nella quale saranno indicati anche l'eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto.

Art. 13 - Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati

Il Soggetto gestore si impegna al rispetto delle disposizioni vigenti in relazione al trattamento dei dati personali di cui sia venuto a conoscenza nel corso della realizzazione delle attività progettuali o che siano resi noti in ragione della presente convenzione, e dà garanzia che il personale impiegato nel progetto sia a conoscenza e rispetti gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa in materia. Ai sensi della vigente normativa in materia di riservatezza ed in particolare del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e ss.mm.ii., il Comune di Colleferro, Capofila del Distretto RM 5.6 è Titolare del trattamento dei dati personali riferiti ai beneficiari degli interventi di cui alla presente convenzione. Il Comune di Colleferro, in qualità di titolare del trattamento dei dati, designa il Partner quale Responsabile esterno del trattamento dei dati che acquisiranno in ragione della gestione del progetto oggetto della convenzione. Il Soggetto gestore dovrà sottoscrivere, per presa visione, l'Atto di nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali conferito dal Comune di Colleferro (Allegato C). Il soggetto gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel "Codice in materia di protezione dei dati personali" D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e dovrà attenersi ai compiti e alle istruzioni stabiliti dal Comune di Colleferro. Il mancato rispetto della disciplina contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali può configurare a detti soggetti, in quanto responsabili del trattamento, oltre ai profili di responsabilità penale ivi contemplati, anche profili di responsabilità civile ex art. 2050 c.c., qualora dal trattamento di dati personali sia cagionato un danno agli interessati, e di responsabilità amministrativa ai sensi degli artt. 161, 162 e 164 del Codice. I dati personali raccolti dal Comune di Colleferro con riferimento al soggetto gestore e attività di cui al presente accordo saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità dell'intero procedimento ed in conformità agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti. La sottoscrizione del presente accordo equivale pertanto ad espressa autorizzazione al trattamento degli stessi in termini di legge.

Art. 14 - Risoluzione e penalità

Il Distretto Sociosanitario applicherà le penali nel caso in cui il Soggetto gestore non adempia o adempia parzialmente o in ritardo agli obblighi a suo carico, secondo quanto previsto nella presente Convenzione. L'applicazione di ogni penale è preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza, comunicata a mezzo Pec, alla quale il Soggetto gestore ha la facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro le 72

ore successive alla ricezione della contestazione. Il Distretto Sociosanitario potrà procedere all'eventuale applicazione della penale sulla base delle risultanze acquisite. Per ogni inadempienza agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione che, sia durante l'erogazione della prestazione sia all'esito delle verifiche effettuate a fine prestazione, fosse riscontrata e contestata, sarà irrogata una penale variabile da € 500,00 a € 1.500,00. La misura della penale, viste le controdeduzioni del Soggetto gestore, sarà stabilita dal Distretto Sociosanitario in relazione all'entità delle infrazioni rilevate e alla loro frequenza, il relativo importo sarà decurtato dall'importo definito per il rimborso delle spese sostenute dal Soggetto gestore. L'applicazione delle penali non solleva il soggetto gestore dalle responsabilità civili e amministrative assunte con la sottoscrizione del contratto e che dovessero derivare da dolo, negligenza, imperizia o imprudenza. È fatto, pertanto, salvo il diritto del Distretto Sociosanitario al risarcimento del maggior danno. Il Distretto Sociosanitario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, nel caso di gravi inadempienze, nonché in caso di gravi inosservanze delle norme legislative, regolamentari e deontologiche, contestate con le modalità di cui ai commi precedenti, non opportunamente giustificate. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, la presente Convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere nel termine di giorni 15, a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione per inadempienza del Soggetto gestore, il Distretto Sociosanitario liquiderà le sole spese da questi sostenute fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- messa in liquidazione;
- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico del soggetto partner;
- interruzione non motivata del progetto o in altri casi di cessione dell'attività da parte del soggetto partner;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella proposta progettuale;
- quando il soggetto partner si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile inottemperanza a quanto previsto-applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione del Distretto Sociosanitario, trasmessa a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Il Distretto Sociosanitario, qualora gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi

o di ordinamento interno dovessero subire variazioni gravemente incidenti sui servizi stessi, si riserva la facoltà (previa assunzione di provvedimento motivato) di recedere dalla Convenzione con preavviso di giorni sessanta, senza che il Soggetto gestore possa pretendere risarcimento dei danni o compensazioni di sorta ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare.

Art. 15 - Foro competente

Per ogni controversia eventualmente derivante dall'interpretazione, dall'esecuzione o legata alla validità della presente convenzione, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente è esclusivamente quella del Foro di Velletri.

Art. 16 - Divieto di cessione

È vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Distretto Sociosanitario. È fatto divieto di far subentrare nella realizzazione delle attività soggetti diversi, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto gestore assume l'impegno, in attuazione del principio di buona fede, di comunicare al Distretto Sociosanitario le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dall'articolo 14.

Art. 17 - Disposizioni finali e rinvii normativi

La presente convenzione, redatta nella forma della scrittura privata non autenticata, è sottoscritta mediante apposizione di firma digitale. La registrazione è prevista in caso d'uso a carico del richiedente. Le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente atto sono a carico del Soggetto gestore.

Per tutto quanto non previsto espressamente dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento al Codice Civile, al D. Lgs. n. 117/2017, per quanto applicabile, nonché alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia.

Alla presente Convenzione si allegano:

- Allegato A. Progetto attuativo;
- Allegato B. Nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per il Distretto Sociosanitario RM 5.6

Il Sindaco del Comune di Colleferro

Per il Soggetto gestore

Il Legale Rappresentante della Società _____
